

339. TERREMOTI

C) Provvedimenti per particolari terremoti di data recente

D.L. 20-11-1987 n. 474

Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1987, n. 273 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 gennaio 1988, n. 12, riportata al n. C/CLXVIII. Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1986, n. 919, del D.L. 28 febbraio 1987, n. 52, del D.L. 24 marzo 1987, n. 111, del D.L. 23 maggio 1987, n. 202, del D.L. 22 luglio 1987, n. 301, e del D.L. 21 settembre 1987, n. 389, non convertiti in legge.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12-bis.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

[19.](#)

[20.](#)

[20-bis.](#)

[21.](#)

[22.](#)

[23.](#)

[24.](#)

[24-bis.](#)

[25.](#)

[26.](#)

D.L. 20 novembre 1987, n. 474 ⁽¹⁾.

Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1987, n. 273 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII. Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1986, n. 919, del [D.L. 28 febbraio 1987, n. 52](#), del [D.L. 24 marzo 1987, n. 111](#), del D.L. 23 maggio 1987, n. 202, del D.L. 22 luglio 1987, n. 301, e del D.L. 21 settembre 1987, n. 389, non convertiti in legge.

⁽²⁾ Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Emana il seguente decreto:

(giurisprudenza)

1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 ^(2/a) i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 ⁽⁴⁾:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984 ^(4/a);

b) ⁽⁵⁾;

c) ⁽⁵⁾;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) ⁽⁵⁾;

f) ⁽⁵⁾.

1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ⁽⁶⁾ ^(6/a);

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 ⁽⁷⁾, e successive modificazioni;

c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della L. 14 maggio 1981 n. 219 ⁽⁷⁾, e successive modificazioni ⁽⁹⁾ ^(9/a).

2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990 ⁽¹⁰⁾.

3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 ^(10/a) nei comuni disastri, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastri. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del [D.L. 26 gennaio 1987, n. 8](#) ⁽¹¹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 marzo 1987, n. 120](#). Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'art. 3, [L. 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(11/a), e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private ^(11/b).

4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del [decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48](#) ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;

b) ⁽¹²⁾.

5. ^(12/a).

6. ^(12/a).

7. ^(12/a).

8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65, [L. 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(11/a), e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del [D.L. 7 settembre 1987, n. 371](#) ⁽¹³⁾, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 449.

9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(11/a), e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.

10. ^(12/a).

^(2/a) Termine prorogato al 31 marzo 1989 dall'art. 14, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). Vedi, anche, l'art. 4, [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

⁽³⁾ Riportato al n. C/CLX.

⁽⁴⁾ Alinea così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

^(4/a) Per la proroga ulteriore del termine, vedi l'art. 2, [L. 31 maggio 1990, n. 128](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

(5) Lettera soppressa dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(5) Lettera soppressa dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(5) Lettera soppressa dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(5) Lettera soppressa dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(3) Riportato al n. C/CLX.

(6) Riportata alla voce Urbanistica.

(6/a) Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 13, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). Per la ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 2, [L. 31 maggio 1990, n. 128](#), riportata alla stessa voce.

(7) Riportata al n. C/CXIV.

(8) Riportato al n. C/CLXI.

(7) Riportata al n. C/CXIV.

(9) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(9/a) Termine ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 13, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

(10) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII. Il termine del 31 dicembre 1990 è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 2, [L. 20 maggio 1991, n. 158](#) e al 31 dicembre 1994 dall'art. 2, [L. 23 gennaio 1992, n. 32](#), riportata al n. C/CLXXXI.

(10/a) Termine prorogato al 30 giugno 1990 dall'art. 6-ter, [D.L. 30 giugno 1989, n. 245](#), riportato alla voce Termini di prescrizione e decadenza (sospensione di).

(11) Riportato alla voce Calamità pubbliche.

(11/a) Riportata al n. C/CXIV.

(11/b) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(3) Riportato al n. C/CLX.

(12) Lettera soppressa dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(12/a) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

(12/a) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(12/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(11/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(13\)](#) Riportato alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

[\(11/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(12/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

2. 1. È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del [D.L. 30 giugno 1986, n. 309](#) ^(13/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 1986, n. 472](#), concernente l'adozione da parte di comuni disastriati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(11/a). Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta [legge n. 219 del 1981](#) ^(11/a), e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#) ⁽¹⁴⁾, di conversione del [D.L. 28 febbraio 1984, n. 19](#).

2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozioni. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

4. L'articolo 9, comma 1, del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ⁽¹⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), è abrogato.

5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(11/a), e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982](#) ⁽¹⁶⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.

7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389 ⁽¹⁷⁾, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3 ⁽¹⁸⁾.

[\(13/a\)](#) Riportato al n. C/CLXI.

[\(11/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(11/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(14\)](#) Riportata al n. C/CXLIX.

[\(15\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(11/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(16\)](#) Riportato al n. C/CXXX.

[\(17\)](#) Trattasi di decreto-legge non convertito in legge.

[\(18\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ⁽¹⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), è pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. È altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente. Il comma 8 dell'articolo 6 della [legge 28 ottobre 1986 n. 730](#) ^(18/a) è abrogato ⁽¹⁹⁾.

2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della [legge 1^o giugno 1939, n. 1089](#) ⁽²⁰⁾, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali ^(20/b).

3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽²¹⁾, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della [legge 1^o giugno 1939, n. 1089](#) ⁽²⁰⁾, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della [legge 14 maggio 1981, numero 219](#) ⁽²¹⁾, e successive modificazioni e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune ⁽¹⁹⁾.

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽²¹⁾, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), e al comma 1.

5. Ferme restando le competenze di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ⁽²²⁾, rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽²¹⁾, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), di conversione del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purché nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonché la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato ⁽¹⁹⁾.

6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della [legge 1^o giugno 1939, n. 1089](#) ⁽¹⁹⁾.

7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata [legge n. 219 del 1981](#), diversi da quelli del comma 6 ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della [legge 1^o giugno 1939, n. 1089](#) ⁽²⁰⁾, ovvero a pubbliche amministrazioni ⁽¹⁹⁾.

8. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#) ⁽²³⁾, di conversione del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a).

9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽²¹⁾, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#) ⁽²³⁾, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, numero 19 ^(20/a).

10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) ⁽²⁴⁾, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.

11. ⁽²⁵⁾.

[\(15\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(18/a\)](#) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

[\(19\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(20\)](#) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(20/b\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(20\)](#) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(19\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(22\)](#) Ripotato alal voce Regioni.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(19\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(19\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(20\)](#) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

[\(19\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(23\)](#) Riportata al n. C/CXLIX.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(23\)](#) Riportata al n. C/CXLIX.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(24\)](#) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.

[\(25\)](#) Il comma che si omette, aggiunge le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) all'art. 6, [D.L. 28 febbraio 1984, n. 19](#), riportato al n. C/CXLVIII.

4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽²¹⁾, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(20/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), escluso il certificato di abitabilità.

2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere viste con motivato parere per la congruità dagli ordini o colleghi professionali competenti ⁽²⁶⁾.

3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla [legge 14 maggio 1981, n. 219](#), e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori complessivamente a sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria ^(26/a).

4. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonché allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(26/b), e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto

dall'articolo 3 del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ^(26/c), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#). A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita ⁽²⁶⁾.

6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono esaminati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.

[\(21\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(20/a\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(26\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(26/a\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(26/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(26/c\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(26\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(giurisprudenza\)](#)

5. 1. Le disposizioni dell'articolo 9 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(26/b), e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purché abbiano conservato la residenza, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data del sisma ^(26/a).

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(26/b), e successive modificazioni ^(26/a).

2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) ⁽²⁷⁾.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) ⁽²⁸⁾, a far data dalla ultimazione dei lavori ⁽²⁶⁾.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità

immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto ⁽²⁹⁾.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprietà di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ⁽³⁰⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#) ⁽³¹⁾, è stabilito al 30 giugno 1988 ^(26/a).

6. ⁽³²⁾.

6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(26/b), e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽²⁷⁾ ^(32/a).

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della [legge 8 agosto 1977, n. 513](#) ⁽³⁴⁾ non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

[\(26/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(26/a\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(26/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(26/a\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(27\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(28\)](#) Riportata alla voce Contratti agrari.

[\(26\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(29\)](#) Periodo aggiunto dalla di conversione 21 gennaio 1988, n. 12, riportata al n. C/CLXVIII.

[\(30\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(31\)](#) Riportata al n. C/CXLIX.

[\(26/a\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(32\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(26/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(27\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(32/a\)](#) Vedi anche l'art. 14, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(34\)](#) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.

6. [\(35\)](#).

[\(35\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

7. 1. I proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della [legge 5 ottobre 1962, n. 1431](#) [\(36\)](#), possono accedere ai benefici previsti dalla [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) [\(33\)](#), e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta [legge n. 219 del 1981](#) [\(37\)](#).

[\(36\)](#) Riportata al n. C/IV.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(37\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII. Vedi, anche, l'art. 13, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#) e l'art. 2, [L. 31 maggio 1990, n. 128](#), riportate alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

[\(giurisprudenza\)](#)

8. 1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:

a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge numero 219 del 1981 ⁽³³⁾ e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), come modificato dall'articolo 5 del [decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48](#) ⁽³⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2;

b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata [legge n. 219 del 1981](#) ⁽³³⁾, anche se nella stessa non espressamente previsti.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del [decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#) ⁽³⁹⁾, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la [legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53](#), devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.

3. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare.

4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(38\)](#) Riportato al n. C/CLX.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(39\)](#) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

9. 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988 ⁽³⁷⁾.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(37\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII. Vedi, anche, l'art. 13, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#) e l'art. 2, [L. 31 maggio 1990, n. 128](#), riportate alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

10. 1. All'articolo 8, comma 9, della [legge 28 ottobre 1986, n. 730](#) ⁽⁴⁰⁾, le parole: «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988» ⁽⁴¹⁾.

2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese o loro consorzi ubicate nei comuni disastriati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni ⁽⁴¹⁾.

3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata [legge n. 219 del 1981](#) ⁽³³⁾, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastriati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastriati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32 ^(41/a).

4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) ⁽⁴²⁾.

5. ^(42/a).

6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della [legge 28 ottobre 1986, n. 730](#) ^(42/b), sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni ^(41/a).

7. ^(42/a).

8. ^(42/a).

[\(40\)](#) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

[\(41\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(33\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/a\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(42\)](#) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

[\(42/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(42/b\)](#) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/a\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(42/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(42/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

11. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ⁽⁴³⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 1984, n. 80](#), prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(43\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

12. 1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa [legge n. 219 del 1981](#) ^(41/b).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della [legge 28 ottobre 1986 numero 730](#) ^(42/b).

4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta [legge n. 219 del 1981](#) ^(41/b), ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

6. ^(42/a).

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(42/b\)](#) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(42/a\)](#) Comma soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

12-bis. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del [decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48](#) ^(43/a), è convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b).

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b). Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali ⁽⁴⁴⁾.

[\(43/a\)](#) Riportato al n. C/CLX.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(44\)](#) Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

13. ⁽⁴⁵⁾

[\(45\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

14. 1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(41/b), e successive modificazioni, è fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della [legge 14 maggio 1981 n. 219](#) ^(45/a) e successive modificazioni. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento ⁽⁴⁶⁾.

2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata [legge n. 219 del 1981](#) ^(45/a), individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[\(41/b\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(46\)](#) Comma aggiunto alla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

15. 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(45/a), e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della stessa [legge n. 219 del 1981](#) ^(45/a), al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del [decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776](#) ⁽⁴⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](#) ⁽⁴⁸⁾.

1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della [legge 30 marzo 1965, n. 225](#), le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#), se delegati dai proprietari ^(48/a).

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(47\)](#) Riportato al n. C/CV.

[\(48\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

[\(48/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, [D.L. 5 ottobre 1993, n. 398](#), riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

16. 1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(45/a), e successive modificazioni, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

17. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

18. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

19. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(45/a), come modificato dall'articolo 10 della [legge 18 aprile 1984, n. 80](#) ⁽⁵⁰⁾, di conversione del [decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19](#) ⁽⁵¹⁾, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta [legge n. 219 del 1981](#) ^(45/a).

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(50\)](#) Riportata al n. C/CXLIX.

[\(51\)](#) Riportato al n. C/CXLVIII.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

20. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

20-bis. ⁽⁵²⁾.

[\(52\)](#) Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII. Esso sostituisce con un unico comma i primi due commi dell'art. 13, [L. 14 maggio 1981, n. 219](#), riportata al n. C/CXIV.

21. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

22. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

23. 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(45/a), e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988 ^(52/a).

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(52/a\)](#) Termine prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 14, [L. 10 febbraio 1989, n. 48](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

24. ⁽⁴⁹⁾.

[\(49\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

24-bis. 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della [legge 14 maggio 1981, n. 219](#) ^(45/a), in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastri ⁽⁵³⁾.

[\(45/a\)](#) Riportata al n. C/CXIV.

[\(53\)](#) Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12](#), riportata al n. C/CLXVIII.

25. 1. All'articolo 29-*bis* del [decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359](#) ⁽⁵⁴⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 440](#), le parole: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto».

[\(54\)](#) Riportato alla voce Finanza locale.

26. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
